

Registro Generale n. 2062/2024

pubblicata il 11/11/2024

Reg. del Settore n. 205/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - EFF.
AMM.VA - UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Progressione Economica Orizzontale anno 2022. Approvazione graduatoria provvisoria.



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2062/2024

pubblicata il 11/11/2024

Reg. del Settore n. 205/2024

SETTORE 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - EFF. AMM.VA - UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

f.to Matilde Fittante

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Progressione Economica Orizzontale anno 2022. Approvazione graduatoria provvisoria.

Il Direttore di Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Premesso che:

- l'art. 5 del CCNL del 31/3/1999 del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali prevede per i dipendenti lo sviluppo all'interno di ciascuna categoria di una progressione economica che si realizza nel limite delle risorse stabili, disponibili a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22/1/2004;
- il CCNL 2016/2018 delle Funzioni Locali ha introdotto una ulteriore fascia economica per tutte le categorie del comparto;
- il suddetto CCNL prevede che in sede di contrattazione decentrata integrativa siano definiti i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 15 del CCNL 1/4/99 per le finalità e nel rispetto della disciplina prevista dall'art.17 del CCNL 1/4/99;
- l'Organismo abilitato alla contrattazione decentrata è la Delegazione Trattante regolarmente costituita presso il Comune di Cosenza con Deliberazione di Giunta Municipale n° 119 del 6/07/2018;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n° 120 del 11/10/2019 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo 2019/2021 parte normativa e parte economica;
- i contratti integrativi conservano la loro efficacia fino alla sottoscrizione del successivo contratto;

Considerato che:

- per l'anno 2022, in data 29/07/2022, previa acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti e autorizzazione alla sottoscrizione rilasciata dalla giunta comunale con delibera n. 95/2022, è stato sottoscritto il CCDI - parte economica - dell'anno 2022;
- nella distribuzione delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2022 sono state destinate € 70.000,00 per finanziare l'istituto della progressione economica orizzontale,
- con deliberazione della giunta comunale n. 107 del 03/07/2024 avente ad oggetto: *“Contrattazione decentrata relativa al personale del comparto anno 2022. Precisazioni.”* è stato precisato che *“le risorse pari a € 70.000,00 destinate per l'anno 2022 dalla delegazione trattante al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali possono essere interamente utilizzate per tale istituto contrattuale nel rispetto delle procedure stabilite nel CCI sottoscritto tra Parte Pubblica, Parte Sindacale e RSU”*;

Accertato che l'art 16 del vigente CCDI prevede che la progressione economica è riconosciuta, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato;

Accertato altresì che in sede di delegazione trattante è stato stabilito che l'accesso alla graduatoria per categoria delle PEO avviene qualora il punteggio complessivo acquisito risulti non inferiore a 60 punti e, dunque, n. 1 dipendente, pur rientrando tra gli aventi diritto a partecipare alla selezione, non rientra nella graduatoria in quanto non raggiunge il punteggio minimo sopra richiamato;

Considerato che la valutazione è di esclusiva competenza dei Dirigenti dei singoli Settori e/o Staff ed è stata effettuata mediante la compilazione della predetta scheda di valutazione individuale nella quale è indicato il punteggio totale conseguito;

Atteso che:

- i Dirigenti interessati hanno trasmesso al settore Personale copia delle schede di valutazione in cui è riportato il punteggio totale conseguito da ogni singolo dipendente avente diritto a partecipare alla selezione;
- nei casi in cui si sono verificate situazioni di ex aequo è stato applicato il criterio di preferenza di cui alla L. 191/98 (minore età anagrafica);
- è competenza del Settore Personale, nel rispetto di quanto sopra esposto e ai sensi del vigente CCDI e delle determinazioni assunte dalla contrattazione decentrata integrativa, predisporre apposita

graduatoria provvisoria da pubblicare all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, con una previsione di beneficiari limitata all'utilizzo delle risorse a disposizione destinate a tale istituto dalla contrattazione decentrata (€ 70.000,00 per l'anno 2022);

Ritenuto doveroso prefissare un termine di 7 (sette) giorni entro il quale far pervenire, a cura dei dipendenti interessati, eventuali ricorsi motivati, avverso la graduatoria di che trattasi stilata sulla base di criteri predefiniti ai quali sono associati i punteggi conseguiti dai dipendenti partecipanti alla selezione;

Richiamato inoltre l'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2016-2018 e in particolare i seguenti commi “2. *La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.; 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi; 7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo 2019/2021 che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.*”

Visto il parere ARAN RAL279 e l'orientamento applicativo SAN 296 del 15.5.18, nel quale l'Aran precisa, che i periodi lavorativi già resi da lavoratori nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, con lo stesso ente e con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, possano essere fatti valere e computati ai fini dell'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione dell'istituto contrattuale;

Ritenuto dover procedere all'approvazione delle graduatorie provvisorie predisposte per singola categoria giuridica della PEO dell'anno 2022 come da prospetti allegati;

Vista la vigente normativa contrattuale in materia;

Visto il CCDI vigente e l'accordo decentrato sottoscritto per l'anno 2022;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa;

- Di approvare le graduatorie provvisorie delle progressioni economiche orizzontali relative alle ex categorie giuridiche A, B, C, D, per l'anno 2022 che si allegano e formano parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che le graduatorie allegate, predisposte per ciascuna categoria (allegati A, B, C, e D), riportano i punteggi assegnati ai dipendenti interessati dalla presente procedura sulla base delle valutazioni effettuate dai dirigenti competenti secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata e dei vigenti CCNL;
- Di precisare che la progressione economica orizzontale per l'anno 2022 – decorrenza dal 1° gennaio 2022 – spetterà agli aventi diritto per come previsto dall'art 16 del CCNL 2016/2018 e dal CCDI vigente per tempo, nel limite massimo della somma allo scopo destinata in sede di riparto e distribuzione delle risorse del salario accessorio dell'anno 2022;
- Di dare atto che il presente provvedimento, allo stato, non comporta impegno di spesa;
- Di dare atto che avverso le graduatorie allegate può essere presentato ricorso motivato da parte dei dipendenti interessati tassativamente entro e non oltre il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo on line e su Amministrazione trasparente – sottosezione Avvisi;

- Di precisare che il ricorso deve essere trasmesso unicamente a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo mail : settorepersonale@comune.cosenza.it indicando nell'oggetto "Ricorso avverso la graduatoria provvisoria PEO Anno 2022" e che non saranno presi in considerazione i ricorsi pervenuti in forma diversa da quella prescritta o pervenuti oltre il termine di scadenza.;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune;
- Di mandare copia del presente provvedimento agli uffici interessati per quanto di competenza, alla RSU e alle OO.SS. per doverosa conoscenza e informazione.

Il Direttore di Settore

Cosenza 11/11/2024

f.to Matilde Fittante

Allegati:

Nome File	Descrizione
PEO_2022_cat_A_- _Graduatoria_Provvisoria.pdf	
PEO_2022_cat_B_- _Graduatoria_Provvisoria.pdf	
PEO_2022_cat_C_- _Graduatoria_Provvisoria_-.pdf	
PEO_2022_cat_D_- _Graduatoria_Provvisoria.pdf	

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza lì, 11/11/2024

Il Responsabile del SETTORE 1 - PERSONALE -
CONTROLLO DI GESTIONE - EFF. AMM.VA -
UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI TRASPARENZA
E PARTECIPAZIONE
F.to Matilde Fittante